

# ASSICURAZIONE KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI



**Contraente: COMUNE DI BUTI**  
**Piazza Jacopo Danielli 5**  
**56032 BUTI (PI)**

**Partita IVA: 00162600506**

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- **Effetto dalle ore 24 del: 31/05/2019**
- **Prima scadenza Annuale alle ore 24 del: 31/05/2020**
- **Scadenza Polizza alle ore 24 del: 31/05/2022**
- **Frazionamento: annuale**

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI .....	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	3
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	3
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	3
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione e forma di comunicazioni.....	4
02.04.	Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	4
02.05.	Regolazione del premio .....	4
02.06.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto .....	4
02.07.	Periodo di assicurazione .....	5
02.08.	Diritto di surrogazione.....	5
02.09.	Interpretazione del contratto .....	5
02.10.	Oneri Fiscali .....	5
02.11.	Foro competente .....	5
02.12.	Riferimento alle Norme di Legge .....	5
03.	CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.....	5
03.01.	Attività esercitata dal Contraente .....	5
03.02.	Veicoli assicurati.....	5
03.03.	Identificazione del rischio.....	6
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI .....	6
04.01.	Definizioni Specifiche .....	6
04.02.	Oggetto dell'assicurazione .....	6
04.03.	Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni .....	6
04.04.	Incendio/Furto (consumato e/o tentato) Rapina (totale o parziale) Esplosione, Scoppio ....	6
04.05.	Caduta di aeromobili od altri corpi volanti .....	7
04.06.	Rottura Cristalli .....	7
04.07.	Beni trasportati .....	7
04.08.	Soccorso stradale.....	7
04.09.	Ricorso Terzi da Incendio.....	7
05.	CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI	7
05.01.	Estensione territoriale .....	7
05.02.	Massimo risarcimento .....	7
05.03.	Franchigia.....	7
05.04.	Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate .....	7
05.05.	Estensione alle imprudenze e negligenze.....	8
05.06.	Estensione agli accessori .....	8
06.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI .....	8
06.01.	Obblighi in caso di sinistro.....	8
06.02.	Pagamento dell'indennizzo .....	8
06.03.	Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale .....	8
07.	NORME DIVERSE .....	8
07.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	8
07.02.	Clausola broker .....	9
07.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	9
07.04.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti .....	9
08.	Somme assicurate e premi netti annui .....	10

## **01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Broker:</b>	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa sulla somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società;
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;

## **02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza convenzione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **31/05/2019** con copertura dallo stessa data anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi. Il termine di comporto di 90 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, proroghe variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

**02.03. Modifiche dell'Assicurazione e forma di comunicazioni**

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax, e mail o simile) indirizzata alla Società oppure al Broker.

**02.04. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è obbligato a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**02.05. Regolazione del premio**

Relativamente ed esclusivamente per le garanzie basate su elementi variabili, stabilite nei vari settori della presente convenzione, qualora il premio della presente polizza sia convenuto in base ad elementi variabili, si prende atto che la regolazione del premio è determinata dalle Norme seguenti.

Tale premio è quindi convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi calcolati come sopra esposto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Salvo diversa pattuizione, l'importo ottenuto dai calcoli sopra citati si considera come premio minimo, dovuto in ogni caso alla Società.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o di minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alla ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie a tale obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**02.06. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione.

**02.07. Periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del **31/05/2019** e scadrà alle ore 24.00 del **31/05/2022**. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

**02.08. Diritto di surrogazione**

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

**02.09. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

**02.10. Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**02.11. Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

**02.12. Riferimento alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**03. CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

**03.01. Attività esercitata dal Contraente**

Il Comune di Buti esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Buti può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

**03.02. Veicoli assicurati**

Si intendono assicurati i veicoli usati da:

- Amministratori, Segretario, Responsabili del servizio, Dirigenti e Dipendenti anche interinali, con contratto a termine o a progetto e stagisti, anche soggetti a reperibilità, autorizzati dalla Contraente per motivo di servizio, intestati al PRA agli stessi e/o a familiari, ovvero comunque nella loro disponibilità.

Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente.

### **03.03. Identificazione del rischio**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità della persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi;
4. dati identificativi del mezzo. (targa e modello)

## **04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI**

### **04.01. Definizioni Specifiche**

- **Degrado:** deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del veicolo;
- **Accessori:** parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del veicolo;

### **04.02. Oggetto dell'assicurazione**

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Incendio, furto, rapina ed estorsione;
- collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche e private.
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere e, inoltre, ai danni per incendio ed esplosione dei veicoli a seguito dei suddetti eventi ad eccezione di quei veicoli già assicurati con polizza propria per il rischio "Incendio";
- di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, fulmini, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve;

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano (solo se operazioni necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro).

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art. 06.03, dedotto il valore di recupero, sempre che la rottamazione non sia affidata direttamente alla Società Assicuratrice.

### **04.03. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni**

La Garanzia non opera:

- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove
- per i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività

### **04.04. Incendio/Furto (consumato e/o tentato) Rapina (totale o parziale) Esplosione, Scoppio**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati in polizza sia fermi che in circolazione, compresi gli accessori nonché le parti di ricambio, purché determinati dagli eventi di cui all'art. 04.02.

L'ammontare del danno è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e comunque non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**04.05. Caduta di aeromobili od altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

**04.06. Rottura Cristalli**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

**04.07. Beni trasportati**

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di Euro 1.600,00 per autoveicolo e per sinistro, i danni subiti dai beni trasportati.

**04.08. Soccorso stradale**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 04.02.

**04.09. Ricorso Terzi da Incendio**

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 300.000,00 per sinistro.

**05. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI**

**05.01. Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché per i Paesi previsti dalla "carta verde".

**05.02. Massimo risarcimento**

L'Impresa risarcirà per singolo veicolo fino ad un massimo di **Euro 20.000,00** (ventimila euro) e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., fermo restando che l'importo del danno non può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. **Il pagamento dell'indennizzo nel massimale stabilito dovrà comprendere eventuali oneri fiscali (IVA, Imposta regionale etc.), laddove sopportati dall'assicurato.**

**05.03. Franchigia**

Per ogni sinistro il pagamento del relativo indennizzo verrà effettuato applicando una franchigia fissa di Euro 200,00.

**05.04. Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate**

L'Assicurato ha facoltà di far eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.

**05.05. Estensione alle imprudenze e negligenze**

L'assicurazione vale per le conseguenze di imprudenze e negligenze del conducente e degli occupanti il veicolo.

**05.06. Estensione agli accessori**

L'assicurazione vale per i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo.

**06. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI**

**06.01. Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve inoltrare la denuncia scritta al Broker e/o alla Società entro il termine di 30 giorni, da quando ne ha avuto conoscenza il suo ufficio "Contratti e Gare".

**06.02. Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria (per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici - incendio-furto).

**06.03. Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale**

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei Listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

**07. NORME DIVERSE**

**07.01. Clausola di Coassicurazione e condelega**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società \_\_\_\_\_, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la



Condelagataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelagataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

#### **07.02. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BSI Broker Service Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta al suddetto Broker agli Assicuratori sarà considerata come eseguita dalla Contraente.

La BNI Broker Net Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Alla BSI Broker Net Italia S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.**

#### **07.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **07.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente \_\_\_\_\_. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.



## Offerta Tecnica

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNi Broker Net Italia S.r.l.

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

## Offerta Economica

### Conteggio del premio:

Totale Km. preventivati 10.000 X Euro ..... a Km = Euro .....

### Per complessivi:

Premio totale Euro \_\_\_\_\_ di cui imposte \_\_\_\_\_

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....